

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 2315

Adottata dal Direttore Generale in data 26 OTT. 2004

OGGETTO: STIPULA CONTRATTO COLLABORAZIONE DR. ROBERTO SOLLAI.

- RICHIAMATA la deliberazione n. 421 del 23 Febbraio 2004 con la quale si provvedeva alla stipula del contratto di consulenza professionale con il dr. Roberto Sollai per l' esecuzione delle visite e relative certificazioni di idoneità, presso il centro e gli istituti scolastici presenti sul territorio dell'Azienda nell'ambito della attività di Medicina sportiva.
- ACCERTATO che l'inserimento, presso il centro di Medicina sportiva dell'Azienda, del consulente, specializzato in Medicina dello sport, per 25 ore settimanali, ha garantito l'espletamento di ulteriori controlli, con conseguente potenziamento del servizio e maggiore risposta all'utenza.
- VISTA la nota del 13 ottobre 2004 del Responsabile del Centro di Medicina sportiva dell'Azienda, con la quale si segnala la richiesta di prestazioni da parte dell'utenza, e si propone la conferma del dr. Sollai per la collaborazione a termine.
- RITENUTO di provvedere alla stipula del contratto, per la durata di mesi tre, al fine di garantire l'ottimale funzionamento del Servizio di Medicina dello sport idoneo per una adeguata risposta all'utenza.
- VISTO Il parere favorevole del Direttore Sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE


SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa

- di instaurare col dr. Roberto Sollai un rapporto di collaborazione, per la consulenza medico specialistica in Medicina del lavoro, da espletarsi presso il centro di Medicina dello sport dell'Azienda.
- di stipulare col dr. Roberto Sollai idoneo contratto per 25 ore settimanali di consulenza, per la durata complessiva di mesi 3.
- di determinare il compenso orario lordo onnicomprensivo in € 25,30 per un totale di € 8222,50.
- di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parta integrante e sostanziale del presente atto.
- di movimentare la spesa di € 8222,50 sul codice 430701 del piano dei conti aziendale.
- di demandare al servizio bilancio /contabilità il compito di provvedere al puntuale pagamento degli addebiti, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile dei Presidi Ospedalieri.


DIR.AMM.



DIR.SAN.



Il Direttore Generale
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2315 del 26 OTT. 2004

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 6 OTT. 2004 al 9 NOV. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:

Servizio affari generali

Servizio bilancio

Servizio personale

Servizio Medicina sportiva

13/10/04

PROT 71/04



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA
CARDIOLOGIA

Primario
Dr. Giovanni Angioy

Oggetto: richiesta nomina medico specialista in Medicina dello Sport.

Il Centro di Medicina dello Sport con sede presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias, avendo ricevuto molteplici richieste di visite medico sportive da effettuarsi presso Società Sportive e le Scuole del Territorio di competenza di codesta ASL 7

Chiede

Alla S.V. che venga riconfermata la nomina del Dott Sollai Roberto quale Specialista in Medicina dello Sport.

In attesa di una Vostra risposta Le porgiamo distinti saluti

Il Primario
Dr Giovanni Angioy

Iglesias, 13.10.04

Si esprime parere favorevole
in considerazione della prolungata
assenza, per gravi motivi, del Dr Giovanni
Angioy

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Roberto Sollai Medico specialista in Medicina dello sport.

L'anno duemilaquattro il giorno _____ del mese di ottobre nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

il dr. Roberto Sollai, cod. FISC. SLLRRT64R23B354Z nato a Cagliari il 23/10/1964 residente in Via Budapest, 12, 09100 Cagliari, in seguito denominato professionista.

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Roberto Sollai Medico specialista in Medicina dello sport, con idoneo curriculum, per un periodo di mesi tre, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. Roberto Sollai.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi tre eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina sportiva, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno complessivo nei tre mesi suddetti non inferiore a 325 ore da attestare mediante l'ausilio dei sistemi di rilevazione delle presenze. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina sportiva Presidio Ospedaliero Santa Barbara, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina sportiva del Presidio Ospedaliero Santa Barbara.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in tre mesi pari a € 8222,50 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente, sulla base delle ore di attività effettivamente svolte, previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda UsI n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4
PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART. 6
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7
IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8
NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)

Documento composto di
n° 4 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALL. ...

N° 2315

26.011/2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

